

Il vettore idrogeno Stato dell'arte e potenzialità dell'industria italiana

Milano, 1 marzo 2023 Fondazione Stelline – Milano



Quadro normativo UE e Italia

Fabio Zanellini - ANIE





Quadro normativo UE



Provvedimento	Disciplina	lter di approvazione
Direttiva Rinnovabili (RED II) Direttiva UE 2018/2001	 Sistema di certificazione UE idrogeno rinnovabile Vincoli e criteri idrogeno rinnovabile Target idrogeno rinnovabile nei trasporti e industria (introdotti nella revisione ancora non in vigore) 	 Entrata in vigore: 24/12/2018 Attualmente in fase di revisione (FiT for 55 package) Entrata in vigore della revisione prevista per 2023
Gas Hydrogen Package Direttiva UE 2009/73 Regolamento UE 2009/715	 Tassonomia idrogeno rinnovabile e low-carbon Sistema di certificazione idrogeno low-carbon Esenzione tariffe H2 blending cap al 5% 	 In fase di revisione Entrata in vigore della revisione prevista per 2023
Regolamento delegato su idrogeno rinnovabile nei trasporti	 Criteri per idrogeno rinnovabile Addizionalità Contemporaneità Correlazione geografica 	 In consultazione fino al 17/06/22 Proposta finale della Commissione del 10.02.23 all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio Entrata in vigore prevista entro giugno 2023
Regolamento delegato su metodologia di calcolo dei gas serra per idrogeno	 Impronta di carbonio dell'energia elettrica utilizzata per produrre idrogeno rinnovabile e non 	 In consultazione fino al 17/06/22 Proposta finale della Commissione del 10.02.23 all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio Entrata in vigore prevista entro giugno 2023





Normativa UE: Direttiva Rinnovabili (RED II)



Normativa di riferimento idrogeno rinnovabile già in vigore

Art. 27 (3)

Requisiti idrogeno rinnovabile

L'idrogeno prodotto da impianti FER connessi alla rete può essere considerato come 100 % rinnovabile purché soddisfi i seguenti 3 requisiti:

- Addizionalità: l'energia elettrica rinnovabile prodotta e utilizzata per la produzione dell'idrogeno deve essere aggiuntiva rispetto a quella prodotta da impianti FER esistenti.
- Contemporaneità: l'energia elettrica rinnovabile deve essere prodotta contestualmente alla generazione di idrogeno verde per evitare di generare scompensi all'interno della rete elettrica.
- Correlazione spaziale: la produzione di idrogeno verde, con conseguente installazione di fonti FER dedicate, non deve tradursi in un eccesso di energia elettrica immessa in rete o di capacità connessa alla rete in un determinato luogo in quanto potrebbe determinare problemi di congestione della rete stessa.

Art. 25 (2) e 28 (5)

Riduzione emissioni GHG

- Requisito di riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) nel ciclo di vita derivante dall'uso di idrogeno rinnovabile per il trasporto rispetto ad un combustibile fossile di riferimento che presenta un fattore emissivo pari a 94 g CO2/MJ: almeno del 70 % dal 01/01/2021
- Atto delegato adottato dalla Commissione preciserà la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni GHG da idrogeno rinnovabile per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato

Normativa proposta nella revisione della RED II (non ancora in vigore)

Art. 25(1) e Art. 22a (1), sottopar. 3 proposta di revisione RED II

Target idrogeno

2 sub-target per l'idrogeno rinnovabile e i combustibili sintetici a base di idrogeno:

- nei trasporti: 2,6 % per i carburanti rinnovabili di origine non biologica (incluso idrogeno)
- nell'**industria**: quota del **50** % di energie rinnovabili nel consumo di idrogeno.

Sistema certificazione UE

Istituzione di un **sistema di certificazione UE** per i combustibili rinnovabili che includa l'idrogeno al fine di sostenere a diffusione di un mix energetico adeguato al raggiungimento dei target europei





Normativa UE: GAS HYDROGEN PACKAGE



Mercato interno e condizione di accesso alle reti di trasporto

Art. 2 e 8 proposta di rifusione Direttiva UE 2009/73

Tassonomia

- Nuova definizione di idrogeno low-carbon: idrogeno il cui contenuto energetico deriva da fonti non rinnovabili e che rispetta una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70%
- Per la definizione di idrogeno rinnovabile si fa riferimento alla RED II

Certificazione

- Introduzione di una certificazione a livello UE che copra anche l'idrogeno low-carbon, applicando un approccio metodologico simile a
 quello applicato alle fonti rinnovabili, sulla base di una valutazione del ciclo di vita delle emissioni complessive di gas serra
- La metodologia di calcolo utilizzata per valutare la riduzione delle emissioni GHG ottenuta con i combustibili low carbon sarà definita dalla Commissione in un atto delegato entro il 31 dicembre 2024

Art. 6 (7) proposta di rifusione Regolamento UE 2009/715

Tariffe

- Esenzione dalle tariffe di accesso alle reti di idrogeno fino al 31 dicembre 2030
- Esenzione dalle tariffe transfrontaliere alla rete dell'idrogeno

Art. 20 proposta di rifusione Regolamento UE 2009/715

Blending in rete

È stabilito un limite generale del 5% per la miscelatura (blending) nelle reti del gas naturale, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di prevedere limiti diversi al loro interno o previo accordo tra di essi.

NB: il pacchetto, posto in consultazione pubblica dalla Commissione UE fra dicembre 2021 e Aprile 2022, è attualmente in discussione in sede europea. Le norme qui riportate non sono pertanto ancora in vigore.



Art. 3



Normativa UE: Regolamento delegato idrogeno rinnovabile nei trasporti (1)



Requisiti per considerare l'idrogeno totalmente rinnovabile

Connessione diretta

- a. è collegato all'elettrolizzatore tramite una **linea diretta**, o produzione di elettricità FER e produzione di idrogeno rinnovabile avvengono nello **stesso impianto**
- b. deve essere messo in funzione al max 3 anni prima dell'elettrolizzatore

• In caso di connessione diretta fra elettrolizzatore e impianto FER, quest'ultimo:

c. non è connesso alla rete, o è connesso ma un sistema smart metering dimostra che non è stata prelevata energia elettrica dalla rete per produrre idrogeno rinnovabile

Energia elettrica presa dalla rete

- Art. 4 (1)
- Non si applica il criterio di addizionalità se l'elettrolizzatore è situato in una bidding zone in cui la quota FER > 90% nell'anno precedente
- La produzione di H2 è limitata a un numero di ore, calcolato moltiplicando la quota di energia elettrica FER per le ore in un anno
- Art. 4 (2)
- Qualora le condizioni Art. 4(1) non siano presenti e l'elettrolizzatore sia installato in una bidding zone in cui l'intensità di emissione di energia elettrica <18 gCO2eq/MJ, i seguenti criteri devono essere rispettati:
 - a. il produttore di idrogeno ha stipulato PPA con uno o più impianti FER per un importo almeno equivalente alla quantità di elettricità dichiarata completamente rinnovabile e l'elettricità dichiarata è effettivamente prodotta in questo/i impianto/i
 - b. sono soddisfatte le criteri di contemporaneità e correlazione geografica
- Art. 4 (3)

L'energia elettrica utilizzata per produrre idrogeno rinnovabile è consumata durante un imbalance settlement in cui è dimostrabile che i) gli impianti FER sono soggetti al ridispacciamento a scendere e ii) l'energia consumata per produrre idrogeno sta riducendo la necessità di ridispacciamento di una quantità corrispondente

Art. 4 (4)

Rispetto dei criteri di addizionalità, contemporaneità e correlazione geografica

NB: il Regolamento delegato è ora all'esame del Parlamento europeo e Consiglio, che dispongono di max 4 mesi per accettare la proposta della Commissione o opporvisi. Le norme qui riportate non sono pertanto ancora in vigore.





Normativa UE: Regolamento delegato idrogeno rinnovabile nei trasporti (2



Requisiti idrogeno rinnovabile in caso di energia elettrica prelevata dalla rete

Art. 5

Addizionalità

La produzione di idrogeno rinnovabile deve provenire, attraverso PPA o impianto FER di proprietà del produttore di idrogeno, da **nuova capacità** di generazione FER. In particolare:

- a) L'impianto FER deve essere messo in funzione al max 3 anni prima dell'elettrolizzatore
 - o Qualora un impianto FER conforme ai requisiti abbia concluso un PPA si considera entrato in esercizio nello stesso momento dell'elettrolizzatore che produce idrogeno rinnovabile nell'ambito di un nuovo PPA
 - o È possibile aumentare la capacità di produzione di un elettrolizzatore esistente, a condizione che sia aggiunta nello stesso sito e l'incremento avvenga non oltre 3 anni dopo l'entrata in funzione dell'elettrolizzatore iniziale
- b) L'impianto FER **non riceve sostegno finanziario**, ad esclusione di quello ricevuto da impianti prima del repowering, il sostegno che non costituisce un sostegno netto (completamente rimborsato) e quello per ricerca e sperimentazione

Deroghe: il criterio non si applica fino al 01/01/2038 agli elettrolizzatori che entrano in funzione prima del 01/01/2028, che possono utilizzare energia elettrica proveniente da impianti FER esistenti e incentivati

Art. 6

Contemporaneità

- L'idrogeno è prodotto: a) nella stessa ora in cui è prodotta l'energia elettrica dell'impianto FER tramite stipula di PPA; o b) da energia proveniente da uno storage situato dietro il POD dell'elettrolizzatore, qualora sia caricato durante la stessa ora in cui l'impianto FER sotto PPA produce; o c) in un'ora in cui il clearing price del mercato day-ahead ≤20 MWh o <0,36 volte il prezzo di una quota di emissione ETS</p>
- **Deroghe**: la corrispondenza oraria è sostituita da corrispondenza **mensile** fino a **fine 2029.** Gli Stati membri possono introdurre il criterio **orario** in anticipo da **luglio 2027**, previa notifica alla Commissione UE

Art. 7

Correlazione spaziale L'impianto FER è localizzato: a) nella stessa bidding zone dell'elettrolizzatore; o b) in una bidding zone interconnessa qualora i prezzi day-ahead dell'energia elettrica nella bidding zone in cui è situato l'impianto FER ≥ di quelli della bidding zone in cui è situato l'elettrolizzatore; o c) in un'offshore bidding zone interconnessa a quella in cui è installato l'elettrolizzatore

NB: il Regolamento delegato è ora all'esame del Parlamento europeo e Consiglio, che dispongono di max 4 mesi per accettare la proposta della Commissione o opporvisi. Le norme qui riportate non sono pertanto ancora in vigore





Normativa UE: Regolamento delegato metodologia di calcolo dei gas serra 4



Impronta di carbonio energia elettrica utilizzata per produrre idrogeno



Art. 3 e Allegato I, para. 5, 6

Impronta di carbonio dell'energia elettrica utilizzata per produrre idrogeno rinnovabile e carburanti derivanti da carbonio riciclato:

- se l'energia elettrica è totalmente rinnovabile, ai sensi dell'Art. 27(3) della Direttiva UE 2018/2001, pari a 0
- se l'energia elettrica non è considerata totalmente rinnovabile ai sensi dell'Art. 27(3) della Direttiva UE 2018/2001 si applica uno dei seguenti metodi:
 - a. si utilizza il **livello di emissioni GHG dello Stato membro** o della **bidding zone** (nel secondo caso solo se sono disponibili dati pubblici), o
 - b. se il numero di ore a pieno carico prodotte dall'elettrolizzatore è uguale o inferiore al numero di ore in cui il prezzo marginale dell'energia elettrica è fissato da impianti rinnovabili o nucleari nell'anno precedente, anche l'energia elettrica prelevata dalla rete è considerata a emissioni zero. Se invece il numero di ore a pieno carico dell'elettrolizzatore viene superato, viene attribuito un valore di emissioni GHG pari a 183 g CO2eq/MJ all'energia elettrica prelevata dalla rete ed utilizzata nel processo di produzione di idrogeno rinnovabile, o
 - c. è pari al valore delle **emissioni GHG dell'unità marginale che genera energia elettrica al momento della produzione di idrogeno rinnovabile nella bidding zone**, se l'info è accessibile al pubblico da una fonte affidabile

Carbon footprint

NB: il Regolamento delegato è ora all'esame del Parlamento europeo e Consiglio, che dispongono di max 4 mesi per accettare la proposta della Commissione o opporvisi. Le norme qui riportate non sono pertanto ancora in vigore.





Quadro normativo Italia



Provvedimento	Disciplina	Iter di approvazione
Decreto recepimento REDII D.lgs. 199/2021 Art. 38 e 48	 Processi autorizzativi idrogeno GO idrogeno 	 Concluso Pubblicazione in GU: 30/11/21 Entrata in vigore: 15/12/2021
DL PNRR bis <i>DL 36/2022 Art. 23</i>	 Incentivi fiscali produzione idrogeno verde 	 Concluso Conversione in legge 79/2022: 29/06/22 Entrata in vigore: 30/06/2022
DL Aiuti bis <i>DL 115/2022 Art. 32 e 33</i>	 Procedure autorizzative per aree di interesse strategico nazionale 	 Concluso Conversione in legge 142/2022: 21/09/22 Entrata in vigore: 22/09/22
DM incentivi elettrolisi DM 21/09/2022	 esenzione oneri di sistema per elettricità FER utilizzata per produzione di idrogeno esenzione da accisa per idrogeno verde 	 Concluso Pubblicazione in GU: 23/09/22 Entrata in vigore: 24/09/22
Delibera ARERA 557/2022/R/eel	 modalità per l'ottenimento delle agevolazioni DM 21/09/22 	■ Pubblicazione: 10/11/22
DL Semplificazioni PNRR DL 13/2023	Semplificazioni autorizzative idrogeno	 In via di approvazione: proposte emendative in valutazione Conversione in legge entro 26/04/23





Normativa Italia: D.lgs. 199/2021



Processi autorizzativi idrogeno

Art. 38

Edilizia libera

- Elettrolizzatori ≤ 10MW ovunque ubicati, anche se connessi a impianti FER esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione
- Non richiede il rilascio di specifico titolo autorizzativo, se non l'acquisizione di atti di assenso, pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti e del nulla osta alla concessione da parte del gestore di rete elettrica o del gas.

PAS

Elettrolizzatori e infrastrutture connesse in area industriale o in aree ove sono situati impianti industriali, non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati.

ΑU

- Elettrolizzatori stand-alone e infrastrutture connesse che non ricadano nei casi sopra
- Rilasciata dal MiTE se capacità produttiva >100 Gg/anno*, dalla Regione negli altri casi

ΑU

- Elettrolizzatori da realizzare in connessione a impianti FER
- Rilasciata dal MiTE e funzionali ad impianti >300MW termici o ad impianti offshore, dalla Regione negli altri casi

Garanzie di origine (GO) idrogeno

Art. 46

GO

- Ampliato uso delle GO a idrogeno quale certificazione attestante l'origine rinnovabile delle fonti utilizzate dall'elettrolizzatore, rilasciata dal GSE al produttore per ogni MWh generato
- Su proposta di ARERA (delibera 235/2022/R/COM del 06/06/22), il MiTE definisce modalità per rilascio, riconoscimento e annullamento delle GO e modalità utilizzo nei contratti. In attesa dell'adozione del decreto MiTE.
- * Ga: milioni di chiloarammi





Normativa Italia: DL 36/2022

Incentivi fiscali produzione idrogeno verde



- Il consumo di energia elettrica rinnovabile in elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali di rete.
- La norma sarà attuata con decreto Mite entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, indicando casi e condizioni tecniche di dettaglio; l'attuazione della disposizione da parte di ARERA sarà disciplinata sempre in tale decreto e avverrà senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Tale idrogeno verde sarà inoltre esentato dal pagamento dell'accisa, ad eccezione del suo utilizzo come carburante in motori termici.



Normativa Italia: DL 115/2022

Aree di interesse strategico nazionale

- Con Dpcm possono essere istituite aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo ≥ 400 milioni € concernenti i settori relativi alle filiere individuate dalla Commissione UE come catene strategiche del valore, tra cui idrogeno e batterie. L'istituzione dell'area equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione delle opere e per l'apposizione di vincolo espropriativo
- Tale Dpcm deve motivare sulla rilevanza strategica dell'investimento in uno specifico settore ed è preceduto da una manifestazione di interesse da parte di un soggetto pubblico o privato
- Con Dpcm, d'intesa con la regione territorialmente competente o proponente, può essere nominato un Commissario unico delegato del Governo per lo sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche
- Per tali progetti è possibile richiedere l'applicazione del procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR) di cui all'art. 33

Procedimento autorizzatorio accelerato regionale

Viene aggiunto il nuovo art. 27-ter d.lgs. 152/2006 relativo al provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR)

- Nell'ambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani/programmi che prevedano investimenti pubblici o privati ≥ 400 milioni €, caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, ove necessario, a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale, l'autorità ambientale competente è la Regione e tutte le autorizzazioni vengono rilasciate, se il proponente ne fa richiesta, nell'ambito di un procedimento unico volto al rilascio di un PAUAR
- La determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi costituisce il PAUAR e comprende i provvedimenti di VIA e tutti i titoli autorizzativi, nonché l'indicazione se i titoli costituiscono variante a strumenti di pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio
- Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse statale, partecipa con diritto di voto un esperto designato dallo Stato, nominato con Dpcm e individuato tra i soggetti in possesso di adeguata esperienza nel settore della VIA e del diritto ambientale.
- Tutti i termini del procedimento indicati nella norma si considerano perentori.

Art. 32

Art.





Normativa Italia: DM 21/09/2022

Condizioni tecniche per l'accesso alle agevolazioni

- Ai fini dell'accesso alle agevolazioni si considera "verde" l'idrogeno che a) soddisfa il requisito di riduzione emissioni gas serra nel ciclo di vita del 73,4% rispetto a combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2e/MJ, o b) comporta meno di 3 tCO2eq/tH2. Tale idrogeno è prodotto mediante processo elettrolitico a partire da fonti rinnovabili e/o dall'energia elettrica di rete.
- Gli elettrolizzatori soddisfano i seguenti requisiti: a) sono collegati a impianti di produzione di energia elettrica FER attraverso una rete con obbligo di
 connessione di terzi. In tal caso, l'energia elettrica fornita agli elettrolizzatori è munita di GO rinnovabile (art. 46 d.lgs. 199/2021); b) utilizzano energia elettrica
 prodotta da impianti FER direttamente connessi all'elettrolizzatore.
- Sono altresì rispettate le seguenti condizioni:
 - a. l'energia elettrica rinnovabile rispetta la definizione prevista dall'art. 2 comma 1 lett. a) d.lgs. 199/2021;
 - b. il calcolo e verifica del requisito di riduzione emissioni sono effettuati con riferimento a art. 25 (2) e allegato V direttiva 2018/2001/UE* o secondo norme ISO 14067:2018 o ISO 14064- 1:2018, considerando la media annuale dei contributi apportati da:
 - 1) l'energia prelevata dalla rete, a cui si attribuisce un fattore emissivo nel ciclo di vita pari al valore medio annuale dei consumi elettrici su base nazionale dell'anno precedente;
 - 2) l'energia prelevata dalla rete con GO rinnovabile (art. 46 d.lgs. 199/2021) il cui fattore emissivo è considerato nullo;
 - 3) l'energia rinnovabile con collegamento diretto all'impianto il cui fattore emissivo è considerato nullo.

Agevolazioni e disciplina delle modalità di fruizione

- Agevolazione: esenzione dal pagamento della quota variabile degli oneri generali di sistema, riconosciuta a consuntivo a titolo di ristoro degli oneri versati.
- Modalità di fruizione dell'agevolazione: a) entro fine ottobre ARERA determini le modalità di fruizione dell'agevolazione e per la copertura degli oneri generali di sistema; b) successivamente, con apposito decreto siano definite i) condizioni di compatibilità dell'agevolazione con la normativa sugli aiuti di Stato, da notificare alla Commissione UE, ii) modalità di monitoraggio dell'agevolazione per verificarne l'impatto su tariffe elettriche

Cumulabilità

Art. 5

Art. 4

 L'esenzione è cumulabile con altre agevolazioni di qualunque natura concesse in favore di impianti di produzione di idrogeno verde, in relazione sia a CAPEX che OPEX

Allegato V: Regole per calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, bioliquidi e carburanti fossili di riferimento.

^{*}Art. 25 (2): requisito di riduzione emissioni di gas serra nel ciclo di vita derivante dall'uso di idrogeno rinnovabile per il trasporto rispetto ad un combustibile fossile di riferimento che presenta un fattore emissivo pari a 94 g CO2/MJ: almeno del 70 % dal 01/01/2021.





Normativa Italia: delibera ARERA 557/2022/R/EEL

Modalità per ottenimento agevolazioni DM del 21/09/22

La delibera definisce le **modalità procedurali** per la restituzione delle parti variabili (in c€/kWh) delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema nel caso dell'energia elettrica prelevata da elettrolizzatori per produrre idrogeno che rispettano i requisiti di cui all'art. 3 DM 21/09/22

- Tale restituzione trova concreta applicazione solo per l'energia elettrica prelevata da rete pubblica con obbligo di connessione di terzi dotata di GO rinnovabile (art. 46 D.Lgs. 199/21), in quanto l'energia elettrica consumata e istantaneamente prodotta da impianti FER direttamente collegati all'elettrolizzatore, nell'ambito di un SSPC, è già esente dall'applicazione di tali componenti tariffarie.
- Il GSE è soggetto deputato i) alla verifica delle condizioni di cui all'art. 3 DM 21/09/22, necessaria all'eventuale ristoro delle somme versate dai titolari di elettrolizzatori
 che rispettino tali condizioni, e ii) al ristoro medesimo
- Sono disciplinate modalità di **presentazione dell'istanza dai gestori di elettrolizzatori al GSE** e di determinazione da parte del GSE della restituzione delle componenti tariffarie a partire dai dati resi disponibili dai gestori degli elettrolizzatori e dal Gestore SII. In particolare:
 - o la richiesta di accesso alle agevolazioni formulata dai gestori di elettrolizzatori ha validità 12 mesi e può essere oggetto di tacito rinnovo;
 - o qualora il GSE verifichi positivamente il rispetto dei requisiti, per ogni gestore di elettrolizzatore e per ogni mese, determina gli oneri complessivi oggetto di restituzione, pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica prelevata dotata di GO e il valore unitario delle parti variabili
- Il GSE dovrà presentare una proposta da sottoporre ad approvazione ARERA, per definire modalità e formato delle istanze per l'ottenimento delle agevolazioni, nonché le procedure operative per il calcolo dei parametri di cui all'art. 3, comma 3, lett. b), DM 21/09/22
- L'efficacia del provvedimento in esame è sospesa fino alla verifica positiva di compatibilità della misura con la disciplina UE in materia di Aiuti di Stato; laddove la
 decisione della Commissione UE preveda condizioni o limitazioni, il provvedimento può essere successivamente integrato





Normativa Italia: DL 13/2023

Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile

Integra l'Allegato II alla parte II del d.lgs. 152/2006:

- È rimessa esclusivamente alla **competenza statale** la **VIA** di progetti relativi a impianti chimici volti alla produzione di idrogeno verde e di idrogeno rinnovabile, fermo restando il requisito della loro "integrazione" (ossia solo se volti alla produzione di sostanze, su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro).
- Gli impianti di produzione di idrogeno verde (di cui al neo-introdotto punto 6-bis) sono quindi definiti come: "Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro."
- Tali progetti relativi a impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile e i connessi impianti FER, ove previsti, sono aggiunti fra quelli a cui la Commissione tecnica PNRR-PNIEC deve dare priorità, nell'ambito delle proprie attività istruttorie nelle procedure VIA di competenza statale (rif. d.lgs. 152/2006 art. 8 comma 1 quinto periodo).

AI L. 41

NB: Attualmente in fase di conversione in legge, il decreto potrebbe essere soggetto a modifiche emendative